

ALLEGATO 1 al resoconto del TTC del 18/04/2018

Contributi per la ricostruzione di immobili oggetto di procedure esecutive individuali.

Si riepiloga la disciplina prevista nelle ordinanze commissariali con riferimento alla possibilità di accedere al contributo per la ricostruzione nelle ipotesi di immobili oggetto di procedure esecutive individuali.

L'art. 6 cc. 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies delle ordinanze nn. 51 e 86 del 2012 e smi prevede la possibilità di **chiedere il contributo** per i *nuclei familiari* che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. **purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto prima della data degli eventi sismici del maggio 2012.** In questo caso, ove si tratti di **abitazione principale alla data del sisma** il contributo è riconosciuto nella misura del 100% per strutture, parti comuni e finiture connesse, nonché finiture proprie, a condizione che il richiedente si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori; diversamente, il contributo è riconosciuto nella misura del 50%. Ove si tratti di **abitazione non principale alla data del sisma** il contributo è riconosciuto nella misura del 50%, condizionato al rispetto dei medesimi obblighi previsti per le abitazioni non principali; qualora invece il richiedente si impegni ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura del 100%.

Gli immobili acquistati a seguito di procedura di pignoramento immobiliare devono essere destinati ad abitazione principale dall'aggiudicatario (e richiedente il contributo) per almeno 4 anni dal trasferimento della residenza e non possono essere venduti prima di tale scadenza.

Nel caso **l'atto di pignoramento sia stato trascritto dopo gli eventi sismici del maggio 2012,** conformemente a quanto previsto dall'**art. 6 c. 2 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012,** se il **proprietario alla data del sisma è anche beneficiario del contributo (ossia è destinatario di provvedimento di concessione da parte del Comune),** l'acquirente all'asta subentrerà con i medesimi diritti ed obblighi derivanti dalla concessione del contributo. In caso contrario, ossia se **il proprietario alla data del sisma non è beneficiario del contributo,** l'acquirente all'asta non avrà alcun diritto a percepire il contributo per la riparazione/ricostruzione dell'immobile.